

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTE le istanze ricevute dai fabbricanti e importatori, con le quali sono state richieste l'iscrizione in tariffa di nuovi prodotti e la modifica di denominazione di prodotti già iscritti, per le quali risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni, sono disciplinati dall'articolo 39-quater del citato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuate in relazione ai prezzi richiesti dai fabbricanti e importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'inserimento e alla variazione di denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati, nella tariffa di vendita;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente all'iscrizione in tariffa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Le marche di tabacchi lavorati, di seguito indicate, sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla tabella di ripartizione di cui all'art.39-quinquies del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fabbricanti e importatori:



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

TABELLA A – SIGARETTE

MARCA	Confezione	Euro/Kg. convenzionale	Euro/ confezione
ROTHMANS ESSENCE BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	240,00	4,80

TABELLA B – SIGARI

MARCA	Confezione	Euro/Kg. convenzionale	Euro/ confezione
LA GLORIA CUBANA GLORIAS	da 20 pezzi	6.800,00	680,00
QUAI D'ORSAY No. 52	da 10 pezzi	2.600,00	130,00

ARTICOLO 2

1. Le denominazioni delle seguenti marche di tabacco lavorato è così modificata:

SIGARI		
Codice	DA	A
20407	TOSCANO ARDENTE	TOSCANO FERVENTE

SIGARETTI		
Codice	DA	A
936	SIGNATURE RED	SIGNATURE RED CIGARILLOS

ARTICOLO 3

1. Per l'effetto di quanto riportato agli artt. 1 e 2, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna